

DETERMINAZIONE 9 LUGLIO 2026 DSME 03/2026

Schemi di reportistica per la rendicontazione dei costi per le attività di localizzazione e autorizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E
MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 9 luglio 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 gennaio 2021, 12/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 12/2021/R/eel);
- il "Testo integrato dei criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di *decommissioning* (TIDECN)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 126/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 529/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2024, 162/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 162/2024/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari); l'inclusione degli oneri

- nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10 prevede che Sogin è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico (di seguito: DN-PT), comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
 - le attività per il DN-PT, benché i relativi costi rientrino in quota parte nel perimetro degli oneri nucleari, hanno caratteristiche diverse da quelle delle attività di *decommissioning* e pertanto hanno reso necessaria la definizione di una regolazione *ad hoc*;
 - i costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il DN-PT sono stati valutati dall'Autorità con la deliberazione 529/2022/R/eel, in esito all'istruttoria avviata con la deliberazione 12/2021/R/eel;
 - con la deliberazione 529/2022/R/eel sono stati altresì approvati i “*Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin per le attività di localizzazione e autorizzazione del Deposito Nazionale Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo n. 31/10*”, che si applicano dal 1 gennaio 2021 fino all'ottenimento da parte di Sogin della Autorizzazione Unica (di seguito: Regolatorio DN-PT);
 - l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge di Bilancio 2023 dispongono che, a partire dal 2023, gli oneri nucleari non sono più a carico delle utenze elettriche, bensì direttamente del Bilancio dello Stato, lasciando comunque invariati i poteri dell'Autorità in termini di determinazione degli oneri nucleari sulla base di criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 3.1 del Regolatorio DN-PT prevede che entro il 31 marzo 2023, la Sogin presenta all'Autorità e, per conoscenza, a ISIN, un piano delle attività previste fino al rilascio dell'Autorizzazione unica e dei relativi costi;
- il comma 3.4 del Regolatorio DN-PT prevede che il piano di cui al precedente punto, come eventualmente modificato in seguito all'attività istruttoria da parte dell'Autorità, è utilizzato dall'Autorità quale preventivo di riferimento per tutto il periodo, fino all'ottenimento della Autorizzazione Unica;
- il comma 5.2, lettera b), del Regolatorio DN-PT, come modificato dalla deliberazione 162/2024/R/eel, prevede che, a partire dal 2024, Sogin trasmette all'Autorità, congiuntamente all'invio dei conti annuali separati, con la scadenza fissata dalle disposizioni di separazione contabile definite dall'Autorità, prospetti di analisi degli scostamenti tra il preventivo di cui al comma 3.1 del medesimo provvedimento e il consuntivo dell'anno precedente, secondo schemi definiti con determina del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia”.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire gli schemi di reportistica per le attività del DN-PT ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lettera b), del Regolatorio DN-PT.

DETERMINA

1. di definire gli schemi di reportistica per le attività del DN-PT come riportati nell'Allegato A alla presente determinazione e relative tabelle, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Sogin S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 9 luglio 2026

IL DIRETTORE
Vincenzo Di Rienzo